SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con citazione ritualmente notificata F[redacted], proprietaria di alcuni beni ,meglio indicati in atti, in Camporosso (IM), adiva il Tribunale di Genova per sentire dichiarare l'acquisto ex art. 941 c.c. di terreni, costituenti alveo del fiume Nervia, frontistante, e meglio in atti indicati.

Con ordinanza 9-1-14 il Tribunale di Genova dichiarava la propria incompetenza e la competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche di Torino

Riassumeva ritualmente la causa F[redacted] e convocava in causa il Ministero dell'Economia e Finanze,che si costituiva con Avvocatura, la Agenzia del demanio, che si costituiva con Avvocatura ,nonché la Provincia di Imperia, che si costituiva con gli Avvocati Mussano di Torino, Manco e Crocetta di Imperia.

L'Avvocatura chiedeva reiezione della domanda, per sussistenza di apporto antropico nel procedimento di formazione dell'area oggetto di controversia.

La provincia eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto le aree rivendicate appartengono al demanio e nessun potere in merito spettava alla Provincia di Imperia. Nel merito chiedeva reiezione della domanda perché la parte non aveva provato che l'emersione si era verificata naturalmente.

L'eccezione è fondata perché la Provincia non è competente in punto revindica area demaniale ex art. 822 c.c. e 1 R.D. 1775/1933, perché area di demanio idrico appartenente allo Stato.

Con ordinanza in data 27 marzo 2015 il Giudice designato disponeva c.t.u.,volta a delimitare l'area richiesta, ad accertare sei sui terreni insistano costruzioni, baracche e se sugli stessi si svolgano attività produttive, ad accertare se i terreni, come delimitati, siano in tutto od in parte oggetto di sommersione da parte delle piene del Torrente Nervia,ad accertare se all'eventuale emersione abbia contribuito l'opera dell'uomo,a delimitare ,in caso di emersione naturale, la porzione emersa naturalmente,sempre con riferimento ai mappali richiesti in revindica, a disporre, in esito, frazionamento dei terreni a fini di eventuali trascrizioni.

La c.t.u. identificava i terreni e riconosceva i presupposti di cui all'art. 941 c.c. con riferimento ai mappali oggetto di revindica sub [redacted], [redacted], [redacted] del foglio 3, per tutta la loro estensione, escludendo altresì che l'emersione fosse addebitabile ad interventi antropici nell'area interessata o in altra alla stessa prossima.

All'udienza del 20-4-16 le parti precisavano le conclusioni, insistendo nelle reciproche posizioni, rinunciando peraltro parte attrice alla domanda di danno, come infra, quindi erano assegnati i termini per le conclusionali, poi depositate dalla sola parte attrice F[redacted].

Il Tribunale
~~La Corte~~ osserva che la svolta c.t.u. ha accertato la sussistenza dei presupposti della domanda proposta in relazione ai mappali tutti rivendicati da parte attrice F[redacted] ed indivduati dal c.t.u. sub n. [redacted], [redacted], [redacted] attualmente censiti come Demanio (allegato 9 c.t.u.), avendo il c.t.u. accertato che i suddetti fondi sono limitrofi ai fondi in proprietà di parte attrice sub Foglio 3 n.[redacted], che gli stessi sono esterni all'alveo e devono quindi intendersi emersi, che l'emersione non può essere collegata ad opera antropica e che si tratta di terreni emersi naturalmente(vedi c.t.u. pagina 25 e 37). Tanto sia ex art.941 in quanto terreni emersi rispetto al livello di piena ordinaria, sia anche ai sensi dell'art. 942 c.c. per il progressivo

Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e7a4

spostamento del fiume e quindi ravvisato il fenomeno di alluvione impropria, fenomeno che fa si che i terreni abbandonati dalle acque si ritirano da una riva e si portano dall'altra.

Il c.t.u. ha escluso rischi idraulici particolari (vedi pagina 25 e pagina 37 elaborato); in particolare il c.t.u. ha accertato che la circostanza che i terreni de quo siano in fascia A ed in fascia B nel Piano di bacino (allegato5 e doc. 3 Provincia) " non impedisce l'acquisizione dei terreni ex art.941 c.c. posto che, da quanto sopra esposto, i terreni in questione risultano emersi rispetto al livello di piena ordinaria".

Il C.T.U. ha anche accertato che non risultano necessarie altre variazioni presso i registri immobiliari, a parte la variazione dell'intestazione della proprietà, in quanto, come da allegato 9 alla c.t.u. i mappali oggetto di richiesta di accessione sono già censiti e derivano da un frazionamento dell'anno 1993 (v. allegato 9 alla c.t.u.), con la sola avvertenza che, in caso di trascrizione, come richiesta nel caso dalla parte,si deve dare atto della servitù di passo della strada consortile da considerare strada privata ad uso pubblico ed il cui tracciato occupa una parte dei mappali 744 e 745.

A Fronte dell'esaustiva c.t.u. e delle inequivoche conclusioni del tecnico, supportate anche da esame supplementare in sede di c.t.u. ,la domanda attorea merita accoglimento con riferimento alle norme di cui all'art.941 e 942 c.c

La domanda di danno proposta, è stata rinunciata dalla parte che in sede di p.c. ha richiamato il solo punto 1 del ricorso in riassunzione, inerente la domanda di dichiarazione di proprietà dei mappali come sopra indicati.

Le spese di c.t.u. si compensano tra le parti, perché alle parti tutte hanno approfittato.

Le spese di lite seguono la soccombenza per il Ministero e per Agenzia Demanio e sono a carico di parte attrice per Provincia di Imperia,in quanto soccombente.

Per il valore della causa si considera l'importo versato da parte attrice in sede di c.u., pari ad euro1.056, pure aggiornato nel valore da ritenersi indeterminabile della causa e considerato il fatto che parte attrice non ha coltivato, in sede di p.c. la domanda di danno, escluso l'aumento del 20% stante la difesa unitaria di Ministero e di Agenzia del demanio

Liquidazione in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque di Torino,

definitivamente pronunciando,

ogni altra questione respinta,

dichiara la carenza di legittimazione della Provincia di Imperia ;

accerta e dichiara che [redacted] F[redacted] è proprietaria ex artt. 941 e 942 c.c. dei mappali al foglio 3 del Comune di Camporosso [redacted], [redacted], [redacted] frontistanti il terreno di proprietà di F[redacted];

da atto che le superfici corrispondenti ai mappali sono in parte occupati da strada asfaltata consortile, strada che occupa parte dei mappali [redacted] e [redacted],

lo U

Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e7a4

ordina ,a richiesta di parte, la trascrizione della sentenza al Conservatore dei registri immobiliari, trascrizione in cui si dovrà dare atto della servitù esistente e correlata alla presenza di strada in parte occupante i mappali [redacted] e [redacted], con esonero di responsabilità del Conservatore.

compensa tra le parti le spese di c.t.u. come in atti liquidate;

dichiara tenuti e condanna parte attrice a rifondere a Provincia di Imperia euro 3000,00 oltre forfettario spese 15% ,c.p.a. ed i.v.a.

Dichiara tenuti e condanna Ministero delle Economia e Finanze ed Agenzia del demanio in solido tra loro a rifondere a parte attrice complessivi euro 4900,00 oltre forfettario spese 15%,IVA e CPA come di legge.

Così deciso in Torino in Camera di Consiglio in data 20 luglio 2016

Il Giudice estensore — Il Presidente

Dott. Patrizia Dolcino — Dottor Luigi Grimaldi

Direttore Amministrativo
RUSCAZIO dr.ssa Maria Stefania

DEPOSITATO nella Cancelleria della Corte d'Appello di Torino li 5 AGO 2016
Direttore Amministrativo
RUSCAZIO dr.ssa Maria Stefania

MINUTA DEPOSITATA in Cancelleria
in data 22/7/2016 il Cancelliere

Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e7a4